

Pubblicato il 01/06/2022

N. 04441/2022REG.PROV.COLL.
N. 08346/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8346 del 2021, proposto dalla dr.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Sebastiana Dore e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore per il Settore scientifico disciplinare ICAR/21, non costituita in giudizio;

dr.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police e Mara Boffa e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 32;

per la riforma,

previa sospensione dell'esecutività e previe misure cautelari monocratiche,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto dalla dr.ssa -OMISSIS- contro il decreto rettorale n. -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 – Urbanistica, indetta con d.r. n. -OMISSIS-, nonché contro gli atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l'istanza di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. -OMISSIS-, recante reiezione della stessa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall'appellante;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e della dr.ssa -OMISSIS-, nonché la memoria e i documenti di quest'ultima;

Vista l'ordinanza della Sezione VI n. -OMISSIS-, con cui è stata accolta l'istanza cautelare;

Viste le memorie e le repliche della dr.ssa -OMISSIS- e della dr.ssa -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti gli avv.ti Angelo Clarizia e Sebastiana Dore per la parte appellante e gli avv.ti Aristide Police e Mara Boffa per la dr.ssa -OMISSIS-;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con l'appello in epigrafe la dr.ssa -OMISSIS- impugna la sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'esecutività e previe misure cautelari monocratiche.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso promosso dalla dr.ssa -OMISSIS- contro il decreto del Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, a mezzo del quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 – Urbanistica, nonché contro gli atti presupposti e connessi.

In punto di fatto, con decreto rettorale n. -OMISSIS- veniva indetta una procedura per il reclutamento di n. 4 posti di ricercatore con rapporto di lavoro subordinato di ruolo, tra cui uno per il S.S.D. ICAR/21 – Urbanistica.

Per tale posto concorrevano sei candidati, comprese la dr.ssa -OMISSIS- e la dr.ssa -OMISSIS-, e la procedura valutativa dopo una serie di vicissitudini – è durata circa dieci anni – si concludeva con il giudizio a maggioranza della Commissione in favore della prima candidata, con il dissenso del Presidente (prof. Talia), che si esprimeva invece a favore della dott.ssa -OMISSIS-.

Quest'ultima ha quindi impugnato l'esito, a lei sfavorevole, della procedura stessa e il T.A.R. adito, con la sentenza impugnata, ha accolto il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale era stata dedotta l'illegittimità dell'unificazione, operata dalla Commissione, dei due criteri valutativi previsti alla lett. c) ed alla lett. d) dell'art. 4 del bando di concorso in un unico criterio. Il primo giudice ha accolto, inoltre, il secondo gruppo di censure, avente a oggetto l'erroneità della valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli e saggi) presentate dalle due candidate dott.ssa -OMISSIS- e dott.ssa -OMISSIS-.

Ancora, il T.A.R. ha considerato fondate le censure aventi a oggetto l'illegittimità della valutazione comparativa dell'attività di ricerca svolta dalle concorrenti, ritenendo sussistente il vizio di eccesso di potere sotto i dedotti profili dell'illogicità, del difetto di motivazione e di istruttoria e della disparità di trattamento. Infine, ha giudicato fondato il motivo di gravame attinente al malgoverno del criterio di valutazione relativo allo “*svolgimento di attività di didattica o all'estero*”.

Per l'effetto, il giudice di prime cure ha annullato gli atti impugnati, ivi inclusa la nomina della dr.ssa -OMISSIS- a vincitrice della procedura selettiva, e ha ordinato all'Università resistente di procedere alla reiterazione della valutazione comparativa, emendata dai vizi accertati, con affidamento a una nuova Commissione, nominata in diversa composizione

L'appellante ha contestato l'*iter* argomentativo e le conclusioni della sentenza impugnata, deducendo a supporto del gravame i seguenti motivi:

- 1) omesso esame della documentazione versata in atti in relazione al primo motivo di ricorso, eccesso di potere giurisdizionale per valutazioni di merito sull'operato della Commissione giudicatrice, erronea applicazione dell'art. 4 del bando di concorso e illogicità della motivazione sui criteri stabiliti dalla Commissione;
- 2) eccesso di potere giurisdizionale per valutazioni di merito sull'operato della Commissione giudicatrice, motivazione illogica e irragionevole, omessa valutazione della documentazione versata in atti in riferimento all'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
- 3) eccesso di potere giurisdizionale per valutazioni di merito sull'operato della Commissione giudicatrice, motivazione illogica e irragionevole, omessa valutazione della documentazione versata in atti in riferimento all'accoglimento del motivo *sub* 2.2 del ricorso;
- 4) mancata valutazione delle risultanze documentali, nonché motivazione apodittica e illogica sottesa all'accoglimento della censura *sub* 2.3 del ricorso;
- 5) carenza di motivazione con riguardo all'accoglimento della censura *sub* 2.4 del ricorso sull'omessa considerazione dei punteggi assegnati dal Commissario dissenziente (prof. Talia);
- 6) con riguardo all'accoglimento del motivo *sub* 3.1 del ricorso, omesso esame della documentazione versata in atti, nonché eccesso di potere giurisdizionale per valutazioni di merito sull'operato della Commissione giudicatrice;
- 7) omesso esame della documentazione versata in atti, nonché eccesso di potere giurisdizionale per valutazioni di merito sull'operato della

Commissione giudicatrice in relazione all'accoglimento del motivo *sub* 3.2 del ricorso;

8) motivazione inesistente in riferimento all'accoglimento del motivo *sub* 3.3 del ricorso di primo grado, mancato esame della documentazione in atti;

9) omessa e superficiale lettura dei verbali della Commissione in riferimento all'accoglimento del motivo *sub* 3.4 del ricorso di primo grado ed illogicità della motivazione.

La domanda di misure cautelari monocratiche presentata dall'appellante è stata respinta con decreto presidenziale n. -OMISSIS-.

Si è costituita in giudizio con atto formale l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Si è altresì costituita in giudizio la dr.ssa -OMISSIS-, depositando di seguito memoria difensiva con documenti sui fatti di causa e resistendo all'appello di controparte.

L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata è stata accolta con ordinanza della Sezione VI n. -OMISSIS- al fine di mantenere la *res adhuc integra* e di consentire un approfondito esame dei motivi dell'appello nella sede del merito.

In vista dell'udienza di merito, l'appellante e la candidata appellata hanno rispettivamente depositato memoria e replica.

All'udienza pubblica del 15 febbraio 2022 sono comparsi i difensori delle parti (tranne l'Università), quindi il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Forma oggetto di appello la sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, che ha accolto il ricorso della dott.ssa -OMISSIS- avverso l'esito della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 – Urbanistica, indetta dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria con decreto rettorale n. -OMISSIS-,

ordinando alla predetta Università di reiterare la valutazione comparativa tramite una nuova Commissione in diversa composizione.

I motivi dell'appello, che si sono più sopra sintetizzati, vanno ora analizzati singolarmente.

Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il T.A.R. abbia accolto il primo motivo del ricorso introduttivo, mediante cui era stata censurata l'unificazione, da parte della Commissione di concorso, dei due criteri valutativi previsti alle lett. *c)* e *d)* dell'art. 4 del bando in un unico criterio: ciò ha comportato – nella prospettazione della ricorrente, condivisa dal T.A.R. – che il criterio della lett. *d)* sia stato pretermesso, impedendosi alla dr.ssa -OMISSIS- di essere valutata anche per tale criterio, oltre che per quello della lett. *c)*.

In dettaglio, mentre l'art. 4 del bando, alle lett. *c)* e *d)* ha previsto, rispettivamente, la *“prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero”* e lo *“svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri”*, la Commissione ha utilizzato il criterio della *“documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”*, come si evince dal verbale n. 1 del 28 novembre 2019.

La sentenza appellata ha ritenuto che l'accorpamento ora visto non avesse consentito di preservare il metro di valutazione dei titoli di cui alle suindicate lettere *c)* e *d)*, poiché i criteri da queste previsti investono ambiti di esperienza professionale ontologicamente diversi, che, perciò, avrebbero dovuto continuare a formare oggetto di separata valutazione. Infatti – osserva il T.A.R. – mentre la lett. *c)* si riferisce solo a posizioni contrattualizzate e/o in altro modo retribuite presso enti pubblici, la lett. *d)* *“sembra includere”* anche prestazioni scientifiche e/o di formazione erogate in forma gratuita, purché istituzionalizzate presso enti pubblici o privati.

Il criterio unificato dalla Commissione ha ad oggetto la documentata attività di formazione o ricerca, ma – sottolinea la sentenza – ciò comporta che non

siano stati assegnati due punteggi, uno per la formazione e uno per la ricerca: perciò la dott.ssa -OMISSIS- non ha ottenuto alcun punteggio per uno dei due criteri e cioè per quello della lett. *d*), pur avendo prodotto una copiosa documentazione sia per l'uno che per l'altro criterio (rispettivamente: n. 30 e n. 50 attività). Né – aggiunge sul punto il T.A.R. – con riguardo al criterio di cui alla lett. *d*), la ricorrente è stata valutata per le esperienze professionali maturate in campo internazionale. Cosicché, in conclusione, la sentenza ha ravvisato la sussistenza del vizio dedotto nel ricorso anche in termini di incompletezza ed incongruenza del giudizio, perché la ricorrente, pur vantando plurime esperienze sia sotto il profilo della lett. *c*) che per quello della lett. *d*), è stata valutata solo in relazione alla lett. *c*), mentre la controinteressata ha ottenuto solo per questa voce un punteggio più favorevole e vicino al massimo disponibile, pur essendo oggettivamente meno titolata.

L'appellante contesta il ragionamento e le conclusioni del primo giudice, sostenendo che l'operazione di accorpamento dei criteri di cui alle succitate lettere *c*) e *d*) del bando sarebbe corretta, perché tutti i titoli riconducibili alle lettere in questione sarebbero stati comunque presi in considerazione dalla Commissione e sarebbe errata l'affermazione della sentenza secondo cui, se è assegnato un punteggio per ogni criterio, riducendo i criteri si riduce il punteggio: infatti, poiché la somma complessiva di tutti i sub-criteri non può mai superare 100, ove due sub-criteri siano accorpati in uno, il punteggio del sub-criterio risultante dall'accorpamento corrisponderebbe alla somma del punteggio che avrebbe avuto ciascuno dei due sub-criteri.

Lamenta inoltre l'appellante che il T.A.R. avrebbe dovuto verificare se il punteggio attribuito alle candidate per il sub-criterio frutto dell'accorpamento fosse inficiato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà e nel far ciò avrebbe dovuto ravvisare la fallacia dei dati forniti dalla dr.ssa -OMISSIS-. Costei ha infatti sostenuto di avere indicato n. 30 attività per la lett. *c*) e n. 50 per la lett. *d*), ma, in realtà, le attività sarebbero ventitré, di cui n. 15 attività di ricerca e n.

8 attività di prestazione di formazione. Delle quindici attività relative al criterio della lett. *c*), solo undici sarebbero riferibili alla ricerca (di cui cinque con durata di pochi mesi), e di esse, peraltro, sette sarebbero ripetute tra i titoli di cui alla lett. *d*), mentre delle altre quattro, tre non sarebbero afferenti alla lett. *c*). Le rimanenti otto attività – che in realtà sarebbero sei – sarebbero elencate non solo tra gli incarichi di formazione, ma anche tra le attività di docenza a livello universitario di cui alla lett. *b*) dell'art. 4 del bando.

Anche per il criterio della lett. *d*) – lamenta l'appellante – la dr.ssa -OMISSIS- avrebbe elencato attività che non potrebbero essere ricondotte ai parametri richiesti, consistendo molte di esse nella partecipazione alla preparazione di progetti o allo loro presentazione, ovvero nell'organizzazione di eventi e seminari nell'ambito dell'attività di ricerca extrauniversitaria, cioè in incarichi che nulla avrebbero a che fare con l'attività di ricerca. In realtà, le attività valutabili alla stregua della lett. *d*) sarebbero nove e non cinquanta e in nessuna di esse sarebbe rintracciabile il rapporto istituzionale previsto dal criterio di valutazione *de quo*, né il periodo di ricerca.

Ma, allora, l'accorpamento operato dalla Commissione non sarebbe illegittimo, visto che la medesima candidata avrebbe indicato gli stessi titoli ai fini della valutazione sia per il criterio di cui alla lett. *c*), sia per quello di cui alla lett. *d*) e visto che, comunque, i Commissari avrebbero valutato i titoli che la ricorrente aveva indicato in relazione alla lett. *d*) (come emergerebbe dai giudizi individuali espressi dai Commissari nei suoi confronti).

Il fatto che, poi, la dott.ssa -OMISSIS- abbia ottenuto, per il sub-criterio in esame, un punteggio superiore a quello della dr.ssa -OMISSIS- non sarebbe né illogico, né arbitrario, ove si raffrontino i titoli delle due candidate. La prima infatti, oltre ad avere rispetto alla seconda un anno di ricerca in più per assegno di ricerca (titolo preferenziale secondo il bando) avrebbe documentato il possesso di attività di ricerca, di prestazione di formazione, e di formazione in misura ben più cospicua e qualitativamente rilevante di quella in possesso dell'odierna appellata. Il punteggio superiore (peraltro di un

solo punto: 5 a 4), in definitiva, non rivelerebbe alcuna disparità di trattamento.

Il motivo è infondato e inammissibile.

Invero, in materia di pubblici concorsi e gare pubbliche vige la regola secondo cui, in attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, *par condicio* e trasparenza, la Commissione non può introdurre ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati nella *lex specialis*, né può modificare quelli in essa contenuti (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4113; Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2267; id., 26 maggio 2010, n. 3359).

“La p.a. titolare del potere autoritativo concorsuale e comparativo non può discostarsi dalle regole fissate nella lex specialis della procedura che essa stessa ha disposto e alle quali si è autovincolata, e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale. In tale ottica è vietata, nel corso delle procedure di gara, la modifica dei criteri di valutazione delle offerte ovvero dei titoli soggetti a valutazione comparativa, atteso che ritenere sussistente tale potere significherebbe disapplicare la lex specialis ed il bando in ordine a clausole alle quali la stessa Amministrazione è vincolata” (così C.d.S., Sez. VI, n. 4113/2018, cit.; v. altresì Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5479).

Orbene, nel caso di specie il bando di concorso (d.r. n. 439 del 2010) ha elencato all'art. 4, primo comma, i criteri di valutazione dei titoli, tra i quali alla lett. c) quello della *“prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero”* e alla successiva lett. d) lo *“svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri”*. Si tratta di due criteri di valutazione distinti e autonomi, come si ricava tra l'altro dal fatto che il primo di essi riguarda attività svolte presso soggetti pubblici, mentre il secondo si riferisce anche ad attività svolte presso soggetti privati italiani e stranieri; inoltre, solo il primo riguarda la formazione.

La Commissione di concorso, tuttavia, ha scelto di unificare i due criteri ora visti in uno solo, quello della *“documentata attività di formazione o di ricerca presso*

qualificati istituti italiani o stranieri” (cfr. la lett. c) del par. “*Valutazione dei titoli e del curriculum*” dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 28 novembre 2019), che nelle schede di attribuzione dei punteggi di cui al verbale n. 4 si specifica essere “*comprensiva di assegni di ricerca e contratti*”. La Commissione ha, poi, attribuito un unico punteggio per il criterio derivante dall’accorpamento, anziché un punteggio distinto per ciascuno dei criteri (o sub-criteri) in esso confluiti.

Così agendo la Commissione ha indubbiamente modificato i criteri fissati dal bando, incorrendo nella violazione del principio di immutabilità sopra esposto.

Detta operazione, inoltre, non è stata per nulla “neutra”, non equivalendo – come invano si sforza di sostenere l’appellante – ad una mera sommatoria dei due sub-punteggi per i due sub-criteri accorpati. Infatti, i verbali della Commissione (ed in particolare il verbale n. 4, che documenta le operazioni di attribuzione dei punteggi cominciate il 29 gennaio 2020, proseguite il successivo 17 luglio e infine concluse il 29 agosto 2020) non contengono alcun elemento che dimostri che il punteggio assegnato ai candidati per la “*documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri comprensiva di assegni di ricerca e contratti*” sia la sommatoria dei punteggi attribuiti per i due criteri preesistenti, e cioè del punteggio assegnato per la lett. c) e di quello assegnato per la lett. d): non si può escludere, dunque, che il punteggio totale del criterio derivante dall’accorpamento dei due sub-criteri preesistenti sia il frutto della valutazione di uno solo di tali sub-criteri, che abbia assorbito in sé anche il punteggio previsto per l’altro sub-criterio, e che, pertanto, la valutazione di quest’ultimo sia stata irrimediabilmente omessa.

In altre parole, se la Commissione ha a disposizione 20 punti per il criterio A e 20 per il criterio B, se li va a unificare nel criterio C, cui attribuisce 40 punti, non è affatto detto che 40 sia poi la sommatoria dei 20 punti previsti per A e dei 20 previsti per B, potendo essere, invece, il frutto di 40 per A e 0 per B (che così risulterebbe assorbito da A).

Questo è l'esatto tenore della censura della ricorrente accolta dal T.A.R. e, in questi termini, la censura è indubbiamente fondata, atteso che non emerge da nessuna parte che la Commissione, nell'accorpare il criterio della lett. c) con quello della lett. d), abbia specificato i sub-punteggi massimi attribuibili per ciascuno dei due criteri accorpati.

Per conservare l'operazione nei termini di una mera semplificazione procedurale, senza alterazioni della *lex specialis* e senza conseguenze lesive per i candidati, sarebbe stato necessario, invece, che la Commissione: a) fissasse preventivamente le soglie dei punteggi per i criteri (o sub-criteri) oggetto dell'accorpamento; b) andasse poi a specificare, in sede di attribuzione del punteggio per il criterio accorpati, i sub-punteggi assegnati per ciascuno dei sub-criteri preesistenti. Ma nulla di tutto questo risulta dalla documentazione in atti.

Le doglianze dell'appellante sono, dunque, per questo verso infondate, mentre per tutto il resto sono inammissibili, poiché mirano a far sì che questo giudice si sostituisca ai competenti organi della P.A. nelle operazioni di valutazione dei candidati, il che per giurisprudenza costante è inammissibile (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 705; id., 23 marzo 2012, n. 1690; Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705; id., 16 aprile 2012, n. 2196; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2230; id., 27 aprile 2011, n. 2461): ciò, per giunta, in relazione a un caso in cui vi è il fondato sospetto, per quanto si è visto, che il processo valutativo della Commissione sia stato incompleto e che ci si trovi, quindi, innanzi a poteri che la P.A. non ha ancora esercitato, quantomeno nella loro interezza, con il corollario dell'ulteriore preclusione derivante dall'art. 34, comma 2, c.p.a. (a norma del quale il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati).

Passando ora al secondo motivo dell'appello, con lo stesso si lamenta che il primo giudice sarebbe incorso in errore nell'accogliere il motivo di ricorso *sub* 2.1, a mezzo del quale era stata censurata la valutazione svolta dalla

Commissione in ordine alle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli e saggi) presentate dalle candidate.

In particolare, sotto il profilo in esame il T.A.R. ha stigmatizzato:

A) l'incongruenza tra il giudizio di "*molto buono*" espresso dai Commissari sugli articoli e saggi della dr.ssa -OMISSIS- (il giudizio del Presidente è "*ottimo*"), e la media aritmetica assai bassa da costei riportata (0,3), mentre altri candidati pur avendo ricevuto giudizi inferiori, hanno ottenuto una media aritmetica più alta;

B) il mancato superamento del dissenso espresso dal Presidente (prof. Talia) attraverso un'apposita e motivata valutazione collegiale suppletiva;

C) la carenza di motivazione del giudizio di congruenza delle pubblicazioni scientifiche con il settore ICAR/21, tenuto conto che il giudizio individuale di uno dei Commissari (prof. Boeri) ha omesso qualsiasi riferimento alla specifica disciplina di settore per cui si stava selezionando un ricercatore e che le attività di ricerca della dott.ssa -OMISSIS- "*sembrano focalizzarsi*" su tematiche (vulnerabilità sismica; protezione civile) attinenti a settori disciplinari completamente diversi da quello oggetto di valutazione comparativa e per nulla affini allo stesso (tanto che uno dei Commissari ha emesso un giudizio di pertinenza solo parziale con il settore ICAR/21). Sul punto il primo giudice ha affermato che, in ossequio all'art. 5, lett. d), del bando, il criterio della congruenza avrebbe dovuto prevalere su quello del pregio scientifico (se le opere, pur di elevato pregio, fossero risultate di minor congruenza con il settore messo a concorso).

L'appellante contesta, anzitutto, il ragionamento svolto dal T.A.R. in ordine alla media aritmetica bassa attribuita alla dott.ssa -OMISSIS- per gli articoli e i saggi presentati (0,3), poiché in realtà tale dato sarebbe influenzato dal numero dei lavori presentati, diminuendo la media all'aumentare dei valori numerici considerati. Infatti, il valore di 0,3 riguarderebbe la valutazione degli articoli e dei saggi, in relazione ai quali la ricorrente ha ottenuto n. 10,4 punti, da dividere per il numero di lavori presentati (33), mentre molto più alta

sarebbe la media aritmetica relativa alle monografie (1,97, derivante dal punteggio ottenuto di 13,8 diviso per le sette pubblicazioni presentate). Poiché ciascun candidato ha presentato un numero di pubblicazioni diverso, sarebbe errato prendere a riferimento – come ha fatto il giudice di prime cure – la media aritmetica ricavata dai punteggi attribuiti alle pubblicazioni del singolo candidato per inferirne l'illegittimità dell'operato della Commissione, poiché un simile *iter* argomentativo avrebbe avuto senso soltanto se il numero delle pubblicazioni fosse stato uguale per tutti i candidati.

La doglianza non può essere condivisa.

Da un lato, infatti, il valore della media aritmetica derivante dai punteggi attribuiti alla dott.ssa -OMISSIS- per il sub-criterio relativo agli articoli ed ai saggi (0,3) è assai basso e ciò dimostra come, a fronte di un gran numero di lavori giudicati meritevoli di punteggio (trentatré), i punti assegnati (10,4) siano stati decisamente pochi, il che, del resto, si evince con chiarezza dalle tabelle dei punteggi attribuiti ai concorrenti contenute nel verbale n. 4.

Invero, da dette tabelle emerge che la media aritmetica dei punteggi attribuiti all'appellata per il sub-criterio in discorso è la più bassa tra tutti i candidati e che i candidati -OMISSIS- ed -OMISSIS-, i quali hanno riportato il giudizio complessivo di “*accettabile*”, quindi ben inferiore al giudizio di “*molto buono*” adottato a maggioranza dalla Commissione nei confronti della dr.ssa -OMISSIS-, hanno, nondimeno, una media aritmetica dei punteggi ad essi attribuiti per il predetto sub-criterio superiore a quella della medesima appellata. Infatti, il candidato -OMISSIS- ha ottenuto 7,1 punti e la candidata -OMISSIS- 8,1 punti, avendo ambedue presentato un totale di tredici tra articoli e saggi: essi hanno quindi riportato per tale voce una media aritmetica, rispettivamente, l'uno di 0,54 e l'altra di 0,62. Tali dati destano perplessità, tanto più ove li si confronti con i giudizi emessi dalla Commissione nei confronti della produzione scientifica dei due candidati ora elencati, che risulta per entrambi penalizzata dalla predilezione per l'ambito locale.

D'altro lato, lo stesso verbale n. 4 riporta all'allegato 8 la dichiarazione dissenziente del Presidente della Commissione (prof. Talia), il quale ha evidenziato *“la sistematica sottovalutazione”* dei lavori della dr.ssa -OMISSIS- e la contestuale *“sopravalutazione”* dei lavori della dr.ssa -OMISSIS- da parte degli altri Commissari. In particolare, nella dichiarazione si afferma che *“i 33 lavori scientifici presentati dalla -OMISSIS- hanno ricevuto un punteggio modesto, medio di 0,3 con numerosi contributi penalizzati da punteggi ancora più bassi anche quando si trattava di saggi di dimensioni cospicue pubblicati da editori nazionali come Officina o Gangemi”*: per questo aspetto va dunque condivisa la motivazione della sentenza appellata, che ha stigmatizzato la mancata composizione del suddetto dissenso tramite una motivata valutazione collegiale suppletiva (v. *infra* il quinto motivo).

Né può dirsi che il dissenso sia stato superato nel giudizio collegiale finale sulla candidata, adottato a maggioranza, in cui alla dott.ssa -OMISSIS- è stato mosso il rilievo che la sua produzione, a fronte di un ampio spettro di argomenti trattati, *“risulta carente dal punto di vista di approfondimenti tematici e di metodologia analitica”*, sia perché ben diverso è rimasto il giudizio del Presidente prof. Talia, sia per la già sottolineata incoerenza rispetto ai punteggi ricevuti in relazione a tale sub-criterio da altri due candidati (-OMISSIS- e -OMISSIS-), che hanno ottenuto un giudizio complessivo (*“accettabile”*) ben inferiore a quello riportato dall'appellata.

Sempre con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta poi la valutazione operata dal primo giudice di minore congruenza delle pubblicazioni della dr.ssa -OMISSIS- con il S.S.D. ICAR/21, che si ricollegerebbe alla circostanza che l'attività di ricerca di quest'ultima si è focalizzata su tematiche (es. vulnerabilità sismica e protezione civile) attinenti a settori disciplinari del tutto diversi (ICAR/07 e ICAR/09) e per nulla affini a quello oggetto della procedura comparativa.

Lamenta l'appellante che il verbale n. 1 della Commissione, contenente i criteri di valutazione della produzione scientifica dei candidati, ha previsto tra

di essi la congruenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale messo a bando e con l'eventuale profilo definito “*tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate*”.

Orbene, da un lato le valutazioni circa l'interdisciplinarietà rientrano nella sfera della discrezionalità tecnica della Commissione, non sindacabile se non per vizi logici; dall'altro, i Commissari professori Moccia e Boeri non avrebbero affrontato, nei giudizi individuali, il problema della non congruenza delle pubblicazioni della dr.ssa -OMISSIS- con il S.S.D. ICAR/21 poiché detto problema in realtà non esisterebbe, afferendo tutte le pubblicazioni dell'appellante a tale settore disciplinare e avendo costei espletato tutta la propria attività universitaria nel S.S.D. ICAR/21: anzi, le sue ricerche nei settori della vulnerabilità urbana, della pianificazione territoriale per la riduzione dei rischi e dell'interazione tra urbanistica e protezione civile le sarebbero valse, nel 2012, l'abilitazione a professore associato nel settore scientifico 08F1 (che raggruppa sia ICAR/20 che ICAR/21)

D'altronde le declaratorie dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari ICAR/07 (Geotecnica) e ICAR/09 (Tecnica delle costruzioni), nonché del settore ICAR/21 (Urbanistica) e di quello – ad esso affine – ICAR/20 (Tecnica e pianificazione urbanistica), per come stabiliti dal d.m. 4 ottobre 2000, dimostrerebbero che i lavori dell'appellante non sarebbero riconducibili al S.S.D. “*Geotecnica*”, né a quello “*Tecnica delle costruzioni*”. E comunque neppure il Presidente della Commissione, favorevole all'appellata, avrebbe sostenuto nella sua relazione di minoranza che le pubblicazioni della dott.ssa -OMISSIS- fossero incongruenti con il S.S.D. ICAR/21 o con il S.S.D. ICAR/20.

La doglianza è fondata.

Ed invero, già sul piano delle massime di comune esperienza, che trovano applicazione nel processo amministrativo (C.d.S., Sez. II, 28 aprile 2021, n. 3422; id., 4 gennaio 2021, n. 80; Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3304; id., 28 marzo 2012, n. 1831; id., 16 marzo 2005, n. 1096; Sez. V, 5 giugno 2018, n.

3382; id., 1° agosto 2016, n. 3445), risponde ad esigenze di completezza ed esaustività dell'attività di pianificazione urbanistica che tale pianificazione affronti anche tematiche legate alla vulnerabilità urbana ed alla protezione civile, di tal ch  non pu  sostenersi l'estraneit  di dette tematiche al S.S.D. ICAR/21 (Urbanistica).

Nel solco di tale riflessione si pone poi la valutazione tecnica del Commissario prof. Moccia, il quale nel suo giudizio individuale sulla produzione scientifica della dott.ssa -OMISSIS- ha affermato che tale produzione *“  molto compatta dal punto di vista tematico e si sviluppa sui due filoni del recupero dei centri storici e della gestione del rischio (.....). In special modo la tematica del rischio sta assumendo una centralit  sempre pi  rilevante nel settore scientifico disciplinare e promette di essere uno dei settori in cui, anche in futuro, vista la pandemia in corso, la pianificazione urbanistica sar  chiamata a misurarsi (.....)”*.

Tale giudizio individuale, poi recepito nel giudizio collegiale espresso a maggioranza nei confronti dell'appellante, si presenta del tutto ragionevole ed esente da vizi sul piano logico, nonch  coerente, sul piano giuridico, con la declaratoria, effettuata dal d.m. 4 ottobre 2000, dei contenuti scientifico disciplinari dei settori scientifico-disciplinari. Sul punto giustamente nell'appello si sottolinea come il settore (affine) ICAR/20 (*“Tecnica e pianificazione urbanistica”*) abbia tra i suoi contenuti l'analisi e la valutazione dei sistemi urbani e territoriali esaminati, tra l'altro, nel quadro dei rischi naturali ed antropici cui sono soggetti, e come il medesimo ICAR/21 (*“Urbanistica”*) abbia tra i suoi contenuti le teorie e le prassi volte alla conoscenza e progettazione delle citt  e del territorio con riguardo, tra l'altro, alle problematiche d'interazione con l'ambiente naturale e gli altri contesti, ed i metodi, gli strumenti e le pratiche di pianificazione fisica e di progettazione, recupero, riqualificazione e riordino degli insediamenti a tutte le scale.

Va dunque condivisa la censura dell'appellante, secondo cui la sentenza di prime cure   viziata nella parte in cui ritiene che sarebbe impossibile individuare, sulla base dei giudizi individuali e collegiali dei Commissari, *“le*

ragioni per le quali le pubblicazioni della dr. ssa -OMISSIS- siano state ritenute congruenti con il settore disciplinare (così come declinato dal DM 4 ottobre 2000)”, atteso che, in realtà, è proprio il d.m. 4 ottobre 2000 a disvelare le suesposte ragioni di congruenza.

Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento, da parte del T.A.R., della censura tramite cui ricorrente aveva lamentato la mancata valorizzazione, ad opera della Commissione, del criterio aggiuntivo della “*consistenza complessiva*” e dell’“*intensità/continuità temporale*” della produzione scientifica dei candidati, nonostante nel verbale n. 1 del 26 luglio 2019 si fosse autovincolata a detto criterio aggiuntivo.

In particolare, il primo giudice ha osservato che i Commissari hanno attribuito un punteggio massimo di 3 ai saggi e alle pubblicazioni a prescindere dalla quantità dei lavori prodotti e dalla loro continuità temporale, come si evince dal fatto che la dott.ssa -OMISSIS- ha presentato n. 65 pubblicazioni in un arco di tempo che va dal 1997 al 2011, alcune delle quali diffuse dalle più importanti case editrici nazionali e tutte pertinenti al settore ICAR/21, mentre la dott.ssa -OMISSIS- ha un numero assai inferiore di lavori (quindici) e con una discontinuità di produzione dal 2001 al 2008, di tal ché è ingiustificato il pari merito. Per l'effetto è stata considerata sproporzionata e contraddittoria l'attribuzione alla dr.ssa -OMISSIS- di 21,8 punti, a fronte dei 10,4 assegnati alla dr.ssa -OMISSIS-, per la voce “*Articoli e saggi in volumi collettanei?*”.

L'appellante contesta il ragionamento del T.A.R., lamentando, anzitutto, che questo sarebbe incorso nell'eccesso di potere giurisdizionale con il sostituirsi alle valutazioni riservate alla discrezionalità della Commissione. Né il giudice di prime cure avrebbe prestato la dovuta attenzione al citato verbale n. 1, dal quale emergerebbe che il criterio aggiuntivo della “*continuità temporale*” sarebbe funzionale all'individuazione dell'apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con altri soggetti e non avrebbe valenza propria, tale da richiedere l'attribuzione di punteggi specifici o da

tradursi, addirittura, in un criterio preponderante sull'aspetto della qualità. Del resto, se il criterio *de quo* fosse stato introdotto per privilegiare la quantità sulla qualità dei lavori dei candidati, lo stesso sarebbe illegittimo.

Il primo giudice non avrebbe considerato neppure che tutti i giudizi resi sulla dr.ssa -OMISSIS-, sebbene contengano espliciti richiami alla sua consistente produzione scientifica, sarebbero di apprezzamento assai contenuto rispetto a quelli espressi sulla dr.ssa -OMISSIS-; dagli atti non emergerebbe in nessun modo né che la produzione scientifica di quest'ultima è limitata, né che vi è stata discontinuità nella produzione, né che i punteggi assegnati all'appellante non sono giustificati da una qualità scientifica migliore.

Non sarebbe vero che i Commissari non avrebbero preso atto della copiosa produzione scientifica della ricorrente, richiamata invece in tutti i giudizi (sia quelli individuali, sia quello collegiale). Per quanto riguarda il maggior punteggio attribuito all'appellante, questo si spiegherebbe alla stregua dei giudizi espressi sulla sua attività scientifica, che sarebbero tutti (compreso quello del prof. Talia) di “eccellente”, con studi connotati da *“una originalità ottima e un livello di innovazione molto buono”* e con un'ottima collocazione editoriale dei suoi lavori. Invece, i giudizi espressi sulla dott.ssa -OMISSIS- avrebbero evidenziato le carenze della sua produzione sotto i profili degli approfondimenti tematici e della metodologia e la rilevanza solo locale e nazionale del suo lavoro di ricerca e neanche il prof. Talia, pur avendo redatto una relazione di minoranza in suo favore, avrebbe mai qualificato come eccellenti o particolarmente innovativi e originali i lavori della ricorrente.

Neppure sarebbe vero che nella produzione scientifica della dr.ssa -OMISSIS- vi sia discontinuità (che la sentenza avrebbe ritenuto esservi addirittura dal 2001 al 2008), poiché dall'elenco dei titoli della stessa si desume che ella ha pubblicato nel 2003 la tesi di Dottorato (frutto di quattro anni di ricerca con uno di proroga) e nel 2008 ben sette lavori, risultato delle ricerche svolte negli anni precedenti; dal 2004 al 2007, nonostante due maternità, non si sarebbe allontanata dall'attività scientifica, tant'è vero che in tale periodo ha espletato

attività di docente universitario a contratto e nel 2004 ha vinto un assegno di ricerca per un anno (che poi ha svolto).

In conclusione, al contrario di quanto affermato dal T.A.R., la valutazione tecnica della Commissione non sarebbe inficiata da alcun vizio, riscontrandosi in essa una corretta rilevazione in punto di fatto della quantità della produzione scientifica dell'originaria ricorrente, uno sviluppo logico e coerente dell'apprezzamento valutativo e un corretto riferimento ai parametri generali stabiliti.

Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.

La lettura dell'allegato n. 1 al verbale n. 1 del 28 novembre 2019 (recante i criteri di valutazione dei candidati) non conforta il tentativo dell'appellante di ridimensionare il peso del criterio aggiuntivo di valutazione della produzione scientifica dei concorrenti relativo all'intensità e continuità temporale della stessa, limitandone la funzione a quella di criterio che concorre all'individuazione dell'apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con altri autori.

Infatti, il predetto allegato, nel paragrafo dedicato alla "*Valutazione della produzione scientifica*" dei partecipanti, indica all'ultimo periodo della prima pagina l'intensità e la continuità temporale della suddetta produzione come criterio aggiuntivo di valutazione (unitamente a quello della consistenza complessiva della produzione stessa); nel periodo successivo, l'allegato stabilisce "*inoltre*" i criteri per individuare l'apporto dei singoli candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con altri autori indicando, tra gli altri, la "*continuità temporale della produzione scientifica in relazione anche all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare*".

Dunque, da un lato vi sono l'intensità e la continuità temporale come criterio – *rectius*: criteri – di valutazione della produzione scientifica dei candidati; dall'altro, vi è la continuità temporale quale criterio di individuazione dell'apporto del candidato ai lavori svolti in collaborazione. Si tratta di due criteri con funzioni distinte e autonome, come dimostra sia l'uso della

congiunzione “*inoltre*”, da cui si evince che la seconda funzione si aggiunge alla prima, e non la sostituisce, sia la circostanza che solo per la prima funzione (la valutazione della produzione scientifica dei candidati) alla continuità nel tempo si aggiunge l'intensità della produzione stessa.

Risulta, perciò, corretta e condivisibile l'affermazione sentenza appellata secondo cui, nonostante la Commissione si fosse autovincolata all'applicazione del criterio – distinto dagli altri – dell'intensità e continuità della produzione scientifica dei candidati, di tale criterio non vi è menzione nel verbale n. 4, in cui si è proceduto all'attribuzione dei punteggi. Erra, invece, l'appellante nel sostenere che con il criterio dell'intensità e continuità temporale si sia illegittimamente inteso dare prevalenza al profilo quantitativo della produzione scientifica dei candidati, in luogo di quello qualitativo, poiché è evidente che detto parametro assolve alla diversa funzione di dare conto della costanza nel tempo dell'impegno scientifico dei candidati (a riprova della sua serietà).

L'appellante, d'altronde, è ben consapevole che questo è l'esatto significato del parametro in esame, tant'è vero che si sforza di dimostrare come anche la sua attività scientifica, al pari di quella della sua avversaria, sia stata costante nel tempo. Ma neanche da questo punto di vista la sua doglianza coglie nel segno, poiché il criterio aggiuntivo che la Commissione si era autovincolata a valutare era quello dell'intensità e della continuità temporale della produzione scientifica dei candidati e non già – più genericamente – della loro attività scientifica; in riferimento ad esso, pertanto, a nulla vale invocare il periodo quale assegnista di ricerca, così come l'attività di docente a contratto, cosicché non a torto il T.A.R. ha rilevato una certa discontinuità nella produzione dell'appellante: se non dal 2001 al 2008, come si legge nella sentenza, almeno dal 2004 al 2008, al netto delle due maternità della dott.ssa -OMISSIS- (la cui menzione a pag. 24 dell'appello è, peraltro, generica).

Inoltre, dato il carattere assai vistoso della differenza numerica dei lavori (più di sessanta per la dr.ssa -OMISSIS-; quattordici per la dr.ssa -OMISSIS-),

sarebbe occorsa una spiegazione più approfondita non tanto delle ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di dare prevalenza, sul punto, all'appellante, ma di quelle per cui la valutazione della produzione dell'appellata è stata per lei così poco soddisfacente: con il ch , peraltro, si torna a ben vedere alla doglianza della bassa media aritmetica riportata dalla dr.ssa -OMISSIS- per il sub-criterio degli articoli e saggi, sopra analizzata e condivisa, con la precisazione che le pubblicazioni per le quali   stato assegnato un punteggio sono n. 33 e che il punteggio pi  alto per singola pubblicazione assegnatole   stato di 0,7, mentre alla dr.ssa -OMISSIS- sono stati attribuiti 2,8 punti per le pubblicazioni in Inglese e fino a 2 punti per quelle in Italiano.

Venendo adesso al quarto motivo, con questo l'appellante censura l'accoglimento da parte del T.A.R. del motivo di ricorso a mezzo del quale la dr.ssa -OMISSIS- aveva dedotto l'illegittimit  della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, perch  inficiata altres  dalla violazione del principio di irretroattivit .

In particolare, la sentenza ha censurato l'operato della Commissione, l  dove questa, nel verbale n. 4 del 26 luglio 2019, ha richiamato, una normativa sopravvenuta (il d.m. 7 giugno 2016 n. 120) che ha inibito il giudizio su pubblicazioni (monografie, saggi, ricerche ecc.) prive del codice identificativo ISBN, ritenendola immediatamente applicabile in corso d'opera. Il bando aveva previsto invece, per le pubblicazioni presentate in fotocopia e stampate totalmente in Italia, l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia, menzionando espressamente il d.leg.lgt. n. 660/1945 e – osserva la sentenza – la dr.ssa -OMISSIS-, per n. 15 lavori indicati nell'elenco, si   avvalsa della disciplina del d.leg.lgt. n. 660/1945 (indicazione di titoli depositati), in tal modo soddisfacendo le prescrizioni del bando, cosicch  la decisione della Commissione di procedere diversamente si sarebbe dimostrata doppiamente incoerente e lesiva dell'interesse della ricorrente.

Inoltre il primo giudice ha accolto la doglianza di mancata ammissione al giudizio comparativo della pubblicazione n. 64 della citata ricorrente, pur

munita di ISBN.

Sul punto la dr.ssa -OMISSIS- lamenta che:

- a) dal mero esame della domanda di partecipazione della dott.ssa -OMISSIS- si evincerebbe che i titoli in tesi depositati “*ai sensi del Dlg 660/1945*” non sono quindici, bensì solo cinque (i nn. 59, 60, 61, 62 e 63);
- b) per la pubblicazione di tali lavori la candidata si sarebbe limitata al deposito in Prefettura secondo il d.leg.lgt. n. 660/1945, non essendo questi mai stati riversati all'interno di una pubblicazione e non disponendo di dati editoriali, ma trattandosi per lo più di comunicazioni ad uso interno;
- c) la Commissione, perciò, correttamente non avrebbe valutato tali lavori, per due ordini di ragioni estranee al d.m. 16 giugno 2016, n. 120 (che non sarebbe stato applicato retroattivamente) e cioè 1) perché il bando escludeva dalla valutazione dei lavori scientifici “*le note interne e dipartimentali?*”, 2) perché comunque il d.leg.lgt. n. 660/1945 è stato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al d.P.R. n. 252/2006, emanato in esecuzione della l. n. 106/2004;
- d) il bando richiamerebbe tutta la normativa vigente in materia di “*deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*”, non soltanto il d.leg.lgt. n. 660 cit., e quindi anche la l. n. 106/2004 e il d.P.R. n. 252/2006, da cui si ricaverebbe che una copia dei documenti deve essere depositata presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma e un'altra presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- e) la dr.ssa -OMISSIS-, invece, si sarebbe limitata al deposito dei titoli, ai sensi del d.leg.lgt. n. 660/1945 (ormai abrogato), presso la Prefettura (di Reggio Calabria) e non presso le Biblioteche nazionali di cui alla normativa vigente (richiamata dal bando) e, inoltre, effettuando il deposito personalmente e non a mezzo di un editore, di un tipografo o di un “*responsabile della pubblicazione*”, come previsto da detta normativa. I titoli, perciò, non avrebbe potuto essere valutati, non integrando essi gli estremi di una pubblicazione scientifica, come enucleati dalla giurisprudenza.

In ordine, poi, alla mancata ammissione al giudizio comparativo della pubblicazione n. 64 della dr.ssa -OMISSIS-, sebbene munita di ISBN, l'appellante osserva che in realtà si tratterebbe della pubblicazione n. 50, la quale comunque sarebbe stata valutata, pur essendo un mero “*abstract*”: le pubblicazioni nn. 9 e 10 dell'appellante, che il primo giudice ha rilevato essere state valutate sebbene riportassero un codice identificativo ritenuto equipollente, non avrebbero invece nulla a che vedere con un “*abstract*” e questo spiegherebbe il maggior punteggio ad esse attribuito.

Il motivo non può essere condiviso.

Dal verbale n. 4 del 29 gennaio 2020 risulta espressamente la decisione della Commissione “*di non attribuire punteggio ai lavori privi di ISBN o ISSN, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120*”.

Dunque, non è seriamente discutibile che nella vicenda in esame sia stata applicata la disciplina del d.m. n. 120/2016, le contestazioni mosse al riguardo dall'appellante essendo smentite *per tabulas*. Altrettanto indiscutibile è, poi, l'illegittimità di una tale applicazione, tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza consolidata, secondo cui le procedure concorsuali restano soggette alla disciplina vigente al momento della loro indizione e, pertanto, sono insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2858; id., 14 aprile 2010, n. 2064; id., 11 settembre 2009, n. 5479; Sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).

Ha chiarito sul punto un recente arresto (C.d.S., Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216):

“(....) è principio consolidato in tema di pubblici concorsi che le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione di candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni, non trovano applicazione alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio “*tempus regit actum*” attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso)

interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018).

(.....)

Tale regola, peraltro, tutela il principio di affidamento dei candidati per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando o, il che è sostanzialmente è lo stesso, al momento di indizione della procedura relativa.

Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).

Il principio “tempus regit actum” non determina problemi particolari per l’emanazione di un singolo provvedimento amministrativo; diverso è il caso della sequenza di atti che costituiscono un procedimento, come nel caso delle procedure concorsuali, per la disomogeneità di disciplina che potrebbe derivarne.

Infatti, il procedimento amministrativo è composto da una pluralità di atti dotati di propria autonomia funzionale, susseguenti, diversi e coordinati fra loro, finalizzati all’emanazione di un provvedimento finale.

In tale ipotesi, il principio “tempus regit actum” comporterebbe che ciascun atto del procedimento sia regolato dalle norme in vigore nel momento del compimento del singolo atto (del resto le condizioni di legittimità dell’atto amministrativo vanno riscontrate alla luce delle situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione con irrilevanza dello ius superveniens; cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8341-2003).

Questa regola subisce, però, una logica eccezione in quei procedimenti che possono essere considerati unitari, come ad esempio i concorsi pubblici o i procedimenti di scelta del contraente della pubblica amministrazione mediante bando pubblico.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che i concorsi debbano espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, che,

com'è noto, costituisce lex specialis del procedimento e, in quanto tale, cristallizza le norme vigenti al momento iniziale del procedimento.

Di conseguenza, il principio “tempus regit actum” attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio: pertanto mentre le norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, di regola non modificano i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124).

È così affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 maggio 2011, n. 9).

Pertanto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9-2011 conferma in toto gli anzidetti principi, fornendo un contributo chiarificatore in merito alla portata del principio del tempus regit actum nelle procedure concorsuali, in considerazione delle argomentazioni relative alla retroattività delle norme di interpretazione autentica, quale fattispecie eccezionale rispetto alla regola generale secondo cui la legge può disporre solo pro futuro”.

Ne consegue, in definitiva, che la sentenza appellata è esente da mende nella parte in cui ha censurato l'applicazione del d.m. n. 120/2016 da parte della Commissione: questa ha, infatti, illegittimamente deciso di non valutare i titoli privi del codice ISBN o ISSN senza che una simile previsione risultasse all'interno del bando e richiamando a supporto l'ora visto decreto ministeriale, sebbene si trattasse di una normativa successiva rispetto al bando stesso.

Da nessuna parte del già ricordato verbale n. 4 del 29 gennaio 2020 si evince quanto sostenuto dalla dr.ssa -OMISSIS-, e cioè che la mancata valutazione dei lavori dell'appellata privi del codice ISBN o ISSN sia dipesa da ragioni diverse dalla mancanza di detti codici, né del resto l'appellante individua il verbale (anche diverso dal n. 4) o la parte del verbale in cui sarebbero indicate tali ragioni: sicché le censure dedotte sul punto nell'appello devono ritenersi infondate, siccome prive di idoneo supporto probatorio.

Per quanto riguarda, poi, l'adempimento ad opera della dott.ssa -OMISSIS- delle formalità stabilite dal d.leg.lgt. n. 660/1945, si tratta di una normativa esplicitamente richiamata dall'art. 6, settimo comma, del bando di concorso (d.r. n. 439 del 2010), cosicché l'eventuale illegittimità di tale clausola della *lex specialis* avrebbe dovuto essere fatta valere dall'odierna appellante (controinteressata nel giudizio di primo grado) attraverso un apposito ricorso incidentale, che, però, non risulta essere stato da lei proposto. È, dunque, irrilevante che le pubblicazioni depositate dall'appellata ai sensi del d.leg.lgt. n. 660 cit. siano cinque, anziché quindici, poiché le doglianze formulate al riguardo nell'atto di appello, prima ancora che infondate, sono inammissibili, stante l'omessa proposizione del suindicato ricorso incidentale.

Con riferimento, infine, alla mancata valutazione della pubblicazione della dr.ssa -OMISSIS- intitolata "*Il ruolo del planner nei processi di trattamento politico della domanda sociale*", che reca il n. 64 nella tabella delle pubblicazioni della candidata contenuta nel ricordato verbale n. 4, il Collegio osserva che risulta *per tabulas* sia che tale pubblicazione non è stata valutata (come si vede nella tabella, dove non vi è nessun punteggio in corrispondenza della pubblicazione), sia che la stessa era dotata di codice ISBN (v. pag. 60 dell'elenco dei titoli della dr.ssa -OMISSIS-, corrispondente a pag. 73 dell'allegato 17 del ricorso di primo grado, dove peraltro lo scritto risulta elencato con un titolo in parte diverso, ossia "*Il pianificatore nel processo di trattamento politico della domanda sociale*").

Sotto il profilo ora in esame, pertanto, – e specularmente rispetto a quanto visto poc'anzi – non è dato comprendere quali siano le ragioni per le quali una pubblicazione dell'appellata non sia stata valutata sebbene fosse munita del codice ISBN, di tal ch  anche per questo verso l'operato della Commissione si rivela illegittimo, perch  privo di adeguata motivazione, e correttamente il primo giudice ha rilevato tale illegittimit .

Con il quinto motivo di gravame l'appellante contesta l'accoglimento, da parte del T.A.R., del motivo di cui al parag. 2.4 del ricorso, attraverso il quale era stato denunciato che la metodologia di giudizio espressa dal prof. Talia nella sua relazione di minoranza non fosse stata considerata e che le risultanze alle quali era pervenuta non fossero confluite nel giudizio della Commissione.

Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la censura limitatamente alla necessit , in sede di giudizio collegiale, di dare adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione a giudicare idoneo un determinato candidato rispetto a un altro, con motivazione tanto pi  puntuale, quanto pi  basse siano le differenze emergenti dai giudizi espressi su ciascuno: ci , in modo da dare esauriente conto, nella scelta finale, dell'avvenuta comparazione e degli esiti di questa, in conformit , del resto, alla disciplina dettata dall'art. 8 del bando di concorso.

L'appellante lamenta che il ragionamento del primo giudice sarebbe incomprensibile, in quanto dai verbali della Commissione emergerebbe con chiarezza quali Commissari abbiano votato per un certo candidato e quali per un altro, e si darebbe anche conto del modo in cui ogni Commissario ha votato. La "relazione di minoranza" del prof. Talia sarebbe espressamente menzionata nei giudizi collegiali resi sulla stessa appellante e sull'appellata, nonch  allegata al verbale n. 4 della Commissione, di cui fa parte integrante. La posizione dei tre Commissari sarebbe chiara e non si comprenderebbe come la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la valutazione dei titoli della dott.ssa -OMISSIS- effettuata dal Presidente prof. Talia, visto che gli altri due Commissari non la dividevano, come si ricava

dalla semplice lettura dei giudizi individuali da loro espressi sulla candidata, non negativi ma di apprezzamento inferiore rispetto alla dott.ssa -OMISSIS-. Anche la giurisprudenza – sottolinea l'appello – avrebbe precisato che la scelta finale del vincitore deve avvenire solo attraverso la deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, senza necessità di ulteriori motivazioni, la motivazione della scelta essendo integralmente ricavabile dai precedenti giudizi ampiamente motivati espressi su ciascun partecipante alla procedura, poi confluiti nei giudizi complessivi della Commissione esaminatrice.

La doglianza non può essere condivisa, poiché essa, in sostanza, riproduce quanto già dedotto con il secondo motivo dell'appello, cosicché si possono richiamare sul punto le considerazioni svolte più sopra a confutazione del suddetto secondo motivo, in particolare lì dove si è stigmatizzato il mancato superamento del dissenso espresso dal prof. Talia in relazione alla “*sistemica sottovalutazione*” dei titoli della dr.ssa -OMISSIS- nel giudizio finale sulla stessa. Qui mette conto aggiungere – anche in risposta ai dubbi dell'appellante – che il superamento di tale dissenso sarebbe potuto avvenire solo attraverso un'approfondita motivazione nel giudizio collegiale, che avesse dato conto della valutazione comparativa, specificando le ragioni per le quali, ad avviso degli altri due Commissari (professori Moccia e Boeri), non vi sarebbe stata nessuna sottovalutazione di titoli dell'una candidata, né sopravvalutazione di quelli dell'altra. I giudizi collegiali, invece, non fanno altro che riprodurre, in sostanza, i giudizi individuali resi in modo difforme dai Commissari (due a favore dell'una, il terzo a favore dell'altra) in relazione alla posizione della dr.ssa -OMISSIS- ed a quella della dr.ssa -OMISSIS-.

Passando adesso al sesto motivo, attraverso questo l'appellante si duole dell'accoglimento, da parte del primo giudice, del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.

In sintesi, l'appellante richiama la censura svolta al riguardo dalla ricorrente, in sostanza ripetitiva di quanto già dedotto con il primo motivo, avendo essa ad

oggetto il *deficit* di motivazione nei giudizi della Commissione e la sottovalutazione dell'attività di ricerca della ricorrente stessa, con il risultato di una valorizzazione di alcuni titoli della dr.ssa -OMISSIS- nell'ambito di attività per le quali sarebbe stata oggettivamente riscontrabile la superiorità dei titoli della dr.ssa -OMISSIS-. Quest'ultima è tornata a censurare, in proposito, l'attribuzione di n. 4 punti per il criterio di cui alla lett. c) dell'art. 4 del bando, a fronte di n. 5 punti attribuiti all'odierna appellante.

Il T.A.R. ha accolto la censura, richiamando le ragioni sottese all'accoglimento del primo motivo di ricorso e ha altresì condiviso la doglianza di disparità di trattamento per l'attribuzione di un punteggio inferiore (quattro punti invece di cinque) ricordando come alcuni titoli della dr.ssa -OMISSIS- fossero inerenti ad altri settori scientifico-disciplinari, non congruenti né assimilabili al S.S.D. ICAR/21 (in specie: vulnerabilità sismica e protezione civile).

Dal canto suo l'appellante, nel dolersi del vizio da cui sarebbe affetta la sentenza, richiama sul punto le censure già dedotte nel primo e nel secondo motivo di gravame, cosicché il Collegio deve rilevare sul punto: *I*) che non è d'utilità per l'appellante il richiamo al primo motivo, stante l'infondatezza di questo, per come più sopra diffusamente argomentato; *II*) viceversa, che è fondato e da condividere il richiamo al secondo motivo d'appello, relativamente alla censura con cui si è contestato il giudizio di incongruenza delle pubblicazioni scientifiche della dr.ssa -OMISSIS- con il S.S.D. ICAR/21, attesa – come si è visto più sopra – la fondatezza di tale censura.

Con il settimo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata, per avere questa accolto il motivo del ricorso di primo grado inerente l'errata applicazione da parte della Commissione del criterio *sub* art. 4, lett. g), del bando (“*organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali*”).

In estrema sintesi, il T.A.R. ha censurato l'errore in cui è incorsa la Commissione nell'attribuire un sostanziale pareggio tra le due candidate per il criterio in discorso, poiché dall'esame dei *curricula* allegati alle domande di

partecipazione risulta un numero di esperienze di coordinamento e ricerca indicate dalla dott.ssa -OMISSIS- prevalente rispetto alla dott.ssa -OMISSIS- e convergente sulle tematiche del settore ICAR/21 con affermazioni anche in campo internazionale (come ad es. la partecipazione all’*“European Security Conference”* di Parigi nel 2008).

Non risulta quindi – osserva la sentenza – un motivato “pareggio” di esperienze di coordinamento in capo alla controinteressata, né tantomeno una sostanziale equivalenza delle partecipazioni a gruppi di ricerca da parte dei concorrenti.

L’appellante, dopo avere preliminarmente lamentato lo sconfinamento del T.A.R. nell’area riservata alla discrezionalità tecnica della Commissione, contesta che tra i parametri da utilizzare per il criterio in esame potesse rientrare, come indicato dalla sentenza, l’attinenza allo specifico settore concorsuale, che riguarderebbe solo le pubblicazioni scientifiche, e non i titoli consistenti in attività.

L’affermazione del primo giudice della superiorità del numero di esperienze di coordinamento e di ricerca indicate dalla ricorrente sarebbe smentita dai giudizi resi da tutti e tre i Commissari, compreso il prof. Talia, da cui emergerebbe che mentre l’attività e la produzione della dr.ssa -OMISSIS- si limitano a una realtà nazionale e locale, quelle della dr.ssa -OMISSIS- hanno rilevanza nel contesto nazionale e internazionale. La partecipazione dell’appellata *“per il Laboratorio di strategie urbane e territoriali per la pianificazione (DSAT) all’European Security Conference il 29-30 settembre 2008 a Parigi”* non potrebbe configurarsi né come attività di ricerca, né come attività di coordinamento e tantomeno come attività di relatore e non rientrerebbe tra gli elementi valutabili ai sensi della clausola del bando in esame.

Contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., poi, l’appellante avrebbe dichiarato nella sua domanda di partecipazione di essere stata coordinatore di vari gruppi di ricerca, nonché, in altri casi, di avere partecipato a gruppi di ricerca. Di contro, la dott.ssa -OMISSIS- avrebbe elencato

nell'“*Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali*” una serie di attività che in nessun caso farebbero riferimento al coordinamento e/o organizzazione e/o direzione di gruppi di ricerca, trattandosi di attività riferite al coordinamento della segreteria tecnica di convegni e/o per la presentazione di progetti/mostre/eventi, oppure al coordinamento per la docenza, la preparazione di seminari, l'allestimento di pannelli, o ancora di collaborazione al coordinamento, mentre resterebbe imprecisata, ma comunque estranea al criterio in esame, la “*promozione di attività per Urbanpromo*”: sicché, in definitiva, nell'operato della Commissione non sarebbe rinvenibile alcun vizio di illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria o disparità di trattamento.

Le doglianze in cui è articolato il motivo non possono essere condivise.

In via preliminare, va escluso qualsiasi sconfinamento della sentenza impugnata nell'area riservata alla discrezionalità tecnica della Commissione, avendo il primo giudice censurato l'operato di questa sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, mantenendo perciò il proprio sindacato entro i limiti in cui lo stesso è esercitabile nei confronti degli atti espressione di discrezionalità tecnica (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3246; id., 10 dicembre 2015, n. 5613; id., 19 febbraio 2008, n. 561; id., 25 settembre 2006, n. 5608; id., 30 gennaio 2004, n. 316; Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36).

Ciò premesso, nel caso di specie la dr.ssa -OMISSIS- ha dichiarato, per il criterio in parola, n. 13 attività, di respiro essenzialmente nazionale e locale, come emerge dalle pagg. 46-47 del suo elenco di titoli (corrispondenti alle pagg. 59-60 dell'allegato 17 del ricorso di primo grado). Meno agevole è, invece, l'individuazione delle attività svolte dalla dr.ssa -OMISSIS- che possono farsi rientrare nel criterio ora in esame, poiché la candidata, a differenza dell'appellata, non le ha indicate in un apposito paragrafo nel proprio *curriculum*, ma le ha frammischiate agli altri titoli. Cionondimeno la Commissione, nel giudizio collegiale espresso a maggioranza, che riprende per intero sul punto il giudizio individuale del Commissario prof. Boeri, ha

attribuito alla dr.ssa -OMISSIS- un’*“ottima esperienza”*, oltre che per l’attività didattica, anche per il coordinamento di gruppi di ricerca; il giudizio collegiale sulla dr.ssa -OMISSIS-, invece, si esprime al riguardo in termini molto più contenuti, ancorché positivi (*“L’attività di ricerca espressa nella partecipazione a gruppi di ricerca impegnati in filoni di interesse nazionale risulta svilupparsi con buoni contributi”*).

Anche da questo punto di vista, dunque, emerge un vizio nell’operato della Commissione, sotto il profilo – rilevato dal T.A.R. – del difetto di motivazione, in quanto, visti i dati riportati nei rispettivi *curriculum*, sarebbe occorsa un’approfondita motivazione sul tenore dei giudizi espressi nei riguardi delle due candidate in ordine al criterio in esame, tale da dare adeguatamente conto della divergenza di detti giudizi in favore dell’odierna appellante.

Per quanto riguarda, infine, la doglianza con cui si lamenta l’irrilevanza del contributo della dott.ssa -OMISSIS- alla *“promozione dell’attività di Urbanpromo”*, è agevole replicare che tale esperienza risulta menzionata nel giudizio individuale espresso sulla candidata dal prof. Talia, che è parte integrante della valutazione complessiva della predetta candidata e, come tale, è contenuto nell’allegato n. 9 al verbale n. 4 del 29 gennaio 2020: ne segue che la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere dalla dr.ssa -OMISSIS- impugnando *in parte qua* il citato verbale attraverso un apposito ricorso incidentale, che, però, ancora una volta non risulta essere stato proposto. Di qui l’inammissibilità, prima ancora che l’infondatezza, della doglianza stessa.

Venendo all’ottavo motivo dell’appello, con esso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il motivo del ricorso di primo grado avente ad oggetto la mancata attribuzione di punteggio alla dr.ssa -OMISSIS- per il criterio previsto dall’art. 4, lett. *i)* – *rectius: j)* –, del bando (conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca), pur avendo ella documentato di essere stata insignita del premio Urbanistica nel 2007 e segnalata nella Sezione Ricerca al premio

biennale “*Ninì Arcuri*” del 1996. Quest’ultimo titolo – ha ricordato il T.A.R. – era stato invece preso in considerazione dalla precedente Commissione giudicatrice (quella originariamente nominata e che non era riuscita a concludere i lavori individuando un vincitore tra i candidati).

Lamenta in proposito l’appellante che, ancora una volta, il primo giudice si sarebbe pedissequamente affidato alle affermazioni della ricorrente, con il risultato di sostituirsi al giudizio tecnico formulato dai Commissari sui titoli della dr.ssa -OMISSIS-. Aggiunge che costei avrebbe elencato, quali titoli di cui è in possesso riconducibili al criterio “*premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca*”, titoli che non sarebbero assolutamente configurabili come premi, né come riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e che, oltretutto, nella gran parte dei casi non sarebbero neanche imputabili alla stessa ricorrente.

Anche i due “premi” richiamati dal T.A.R. consisterebbero in un’attività di mera assistenza tecnica per la presentazione a “*Urban Promo*” di due progetti risultati vincitori, uno del Comune di Reggio Calabria e uno dello studio tecnico ASI di Reggio Calabria, per il quale la ricorrente ha dichiarato di aver allestito un pannello espositivo.

In ordine al primo, la ricorrente non avrebbe ricevuto il premio Urbanistica nel 2007, che sarebbe stato assegnato invece al progetto “*Regium waterfront*” realizzato dalla nota architetta Zaha Hadid e commissionato dal Comune di Reggio Calabria, per conto del quale la dr.ssa -OMISSIS- si sarebbe limitata a fornire “*l’assistenza tecnica per la presentazione*”, come da lei stessa dichiarato.

Quanto al premio biennale “*Ninì Arcuri*”, esso non sarebbe né un premio, né un riconoscimento nazionale, ma solo una semplice “*segnalazione*” del nominativo della ricorrente nella sezione ricerca dell’Ordine provinciale degli Architetti di Reggio Calabria per aver svolto la dissertazione dal titolo “*Paesaggio, filtro estetico del territorio*”.

Inoltre, il fatto che la Commissione originariamente nominata abbia richiamato tale “segnalazione” tra le attività svolte non avrebbe alcuna

rilevanza, né ne dimostrerebbe l'importanza, sia perché tale organo si è comportato in ugual modo per tutti i candidati in merito alle rispettive attività, sia perché detta Commissione non ha proclamato alcun vincitore.

In conclusione – sostiene l'appellante – il Tribunale avrebbe accolto il motivo sebbene dai documenti in atti potesse agevolmente evincersi che la ricorrente non avrebbe potuto ricevere alcun punteggio specifico per il criterio in questione, non consistendo i titoli da essa vantati in premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Il motivo è parzialmente fondato.

Ed invero, con riferimento al criterio di cui alla lett. *j*) dell'art. 4 del bando (*“conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali nell'attività di ricerca”*) la dott.ssa -OMISSIS- ha indicato nel proprio elenco di titoli (pagg. 48-49, corrispondenti a pagg. 61-62 dell'allegato n. 17 al ricorso di primo grado):

I) l'assistenza tecnico-scientifica da lei prestata nel 2007, come referente di *“Urbanpromo07”*, alla presentazione di diciotto progetti dei nove Enti calabresi partecipanti, nonché il coordinamento della presentazione dei progetti del Comune di Reggio Calabria, tra cui il progetto della notissima architetta Zaha Hadid *“Regium Waterfront”*, specificando che *“per la qualità con cui è stata fornita l'assistenza tecnica alla presentazione, il progetto è vincitore del premio Urbanistica 2007 conferito dall'INU durante UP07”*;

II) la *“Segnalazione Sezione Ricerca”* al premio biennale *“Nini Arcuri”* organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria per la dissertazione dal titolo *“Paesaggio. Filtro estetico del Territorio”*, che risale al 1996.

Il primo giudice ha considerato ambedue i titoli rientranti nel criterio di cui alla succitata lett. *j*) e di conseguenza ha stigmatizzato la decisione della Commissione di non attribuire alcun punteggio alla candidata per detto criterio. Senonché, il titolo *I*) è indubbiamente estraneo al criterio in esame, non potendo sostenersi – come fa l'appellante – che ad essere premiata sia

stata l'assistenza tecnica da lei prestata alla presentazione del progetto "*Regium Waterfront*" e non il progetto in sé considerato. Ne discende che per questo verso la doglianza dell'appellante è fondata.

Diverso discorso deve farsi, invece, per la "*Segnalazione Sezione Ricerca*" al premio biennale "*Nini Arcuri*" nel 1996, che va ricompresa tra i "*riconoscimenti nazionali*" nell'attività di ricerca, essendo legata allo svolgimento di una dissertazione da parte della candidata e che, pertanto, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Commissione ai fini dell'attribuzione di un punteggio alla dr.ssa -OMISSIS- per il criterio ora analizzato. Non a caso, d'altronde, la Commissione designata nel 2012 aveva preso in considerazione detta "*segnalazione*" e tale circostanza non è per niente irrilevante, come si sforza invano dimostrare l'appellante, a nulla valendo in contrario che anche le esperienze degli altri candidati fossero state considerate e che questa Commissione non sia stata poi in grado di individuare un vincitore. Sotto questo aspetto, dunque, vanno condivise le argomentazioni del T.A.R., mentre è infondata la doglianza dell'appellante.

Infine, con il nono e ultimo motivo la dr.ssa -OMISSIS- si duole dell'accoglimento, da parte del primo giudice, della censura della ricorrente circa l'errore in cui è incorsa la Commissione nell'attribuire i punteggi per il criterio di relativo allo "*svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero*" (lett. *b*) dell'art. 4 del bando): detto errore è consistito in specie nell'aver ritenuto che l'attività didattica della dr.ssa -OMISSIS- si limitasse al 2009/2010, come si legge nel giudizio individuale di uno dei Commissari (il prof. Moccia), mentre la candidata ha documentato di averla intrapresa sin dal 2003/2004.

L'appellante contesta le motivazioni della sentenza, sostenendo che il giudizio individuale formulato dal prof. Moccia conterrebbe sul punto un mero refuso e che, in realtà, tutti i Commissari avrebbero considerato anche gli ulteriori anni di attività didattica dell'appellata. In particolare, se il prof. Moccia avesse considerato solo l'attività didattica della dott.ssa -OMISSIS- a partire

dall'anno 2009-2010, avrebbe valutato solo un anno di docenza (il 2009/2010 essendo l'ultimo anno di attività didattica svolto dalla candidata) e, quindi, non avrebbe potuto affermare, sempre nel giudizio individuale, che la stessa *“è titolare di corsi ufficiali e matura una esperienza molto buona nel campo dell'insegnamento”*: l'uso del plurale starebbe, invece, a dimostrare che il predetto Commissario ha considerato tutti gli anni di docenza ufficiale dell'interessata. Aggiunge l'appellante che se l'indicazione da parte del prof. Moccia dell'anno 2009/2010 come inizio dell'attività di insegnamento della dott.ssa -OMISSIS- non fosse un mero rifiuto, l'attribuzione alla stessa concorrente di n. 5 punti per il criterio *de quo* (su un massimo di 7) per un'attività didattica di un solo anno (il concorso essendo stato bandito nel medesimo 2010) sarebbe del tutto illogica e irrazionale, anche in relazione ai punteggi attribuiti agli altri candidati.

Il motivo non può essere condiviso.

Vero è che, come afferma l'appellante, l'attribuzione di n. 5 punti alla dr.ssa -OMISSIS- per il criterio ora considerato, se limitata all'esame del solo anno accademico 2009/2010, come nel giudizio del prof. Moccia, è sproporzionata rispetto ai punteggi attribuiti ad altri candidati.

Per il criterio dell'attività didattica, infatti, il punteggio massimo di 7 è stato attribuito al dott. Impero Maurizio Giovanni, che però vantava una lunga esperienza di insegnamento universitario, dall'anno accademico 2001/2002 presso l'Università di Reggio Calabria e dal 2008/2009 presso l'Università di Roma “La Sapienza”, comprensiva anche di seminari e corsi in America Latina.

Senonché, il giudizio individuale del prof. Moccia sulla dr.ssa -OMISSIS- ha una formulazione chiarissima (*“Dall'anno accademico 2009-2010 è titolare di corsi ufficiali universitari e matura una esperienza molto buona nel campo dell'insegnamento”*) e tale da non lasciare dubbi. Ove il suo fosse stato un mero errore materiale, sarebbe stato senz'altro possibile (e opportuno) correggerlo in sede di

giudizio collegiale, ma nulla di tutto ciò è stato fatto, il che inficia la tesi del refuso.

La chiarezza dell'espressione usata, unita a quanto appena detto circa la mancata correzione del refuso (ove esistente) in sede collegiale, inducono perciò il Collegio a privilegiare la formulazione letterale del giudizio espresso dal prof. Moccia, in accordo con l'orientamento che, per l'interpretazione degli atti amministrativi, privilegia il canone dell'interpretazione letterale (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6859; Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2876; Sez. VI, 16 giugno 2016, n. 2652), salvo che il dato letterale non conduca a un'interpretazione univoca (cfr. C.d.S., Sez. IV, 5 giugno 2020, n. 3552), il che qui non si verifica.

Né vale in contrario che il predetto Commissario abbia usato il plurale (“*corsi ufficiali universitari?*”), non trattandosi di espressione idonea a generare equivoci e non bastando essa a dimostrare che il prof. Moccia avrebbe considerato tutte le docenze svolte dalla dr.ssa -OMISSIS- a partire dal 2003/2004, visto che quest'ultima, nell'anno 2009/2010, è stata titolare di due insegnamenti: l'utilizzo del plurale si può, pertanto, spiegare anche alla luce di tale circostanza e, dunque, risulta in ultima analisi del tutto ininfluenza.

In conclusione, perciò, l'appello è fondato solo parzialmente, con esclusivo riferimento al secondo e al sesto motivo di gravame, nella parte in cui si contesta con essi il giudizio espresso dal T.A.R. di incongruenza delle pubblicazioni della dott.ssa -OMISSIS- con il S.S.D. ICAR/21, nonché all'ottavo motivo, nella parte in cui è volto a contestare l'accoglimento, da parte del T.A.R., della censura della dr.ssa -OMISSIS- avente ad oggetto la mancata valutazione del premio Urbanistica per il 2007 (assegnato, in realtà, al progetto “*Regium Waterfront?*”). Per questi aspetti, invero limitati, la sentenza di prime cure va dunque riformata, con rigetto dei motivi del ricorso di primo grado che erano stati accolti dal Tribunale, mentre per tutto il resto essa è meritevole di conferma, dovendosi respingere i motivi del gravame.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, in ragione della complessità delle questioni esaminate e della fondatezza solo di alcune delle censure dell'appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, entro i limiti precisati in motivazione, e per conseguenza, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge *in parte qua* il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.